



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI POTENZA**  
**Sezione Civile – Giudice del Lavoro**

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 13 giugno 2017 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 3777/2014 R.G. vertente

*fra*

rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mecca ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla via del Gallitello n. 89/A, giusta mandato in atti;

**RICORRENTE**

*e*

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti Inps, S.C.C.I. s.p.a., rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Camardese, giusta procura generale *ad lites*, a mezzo del notaio P. Castellini in Roma, come in atti;

**RESISTENTE**

*e*

EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,

**RESISTENTE CONTUMACE**

Conclusioni: come in atti.

**FATTO E DIRITTO**

1. Il sig. \_\_\_\_\_, con ricorso depositato il 3.12.2014 e ritualmente notificato, adiva il giudice del lavoro ed esponeva che l'Istituto



previdenziale in data 15.11.2014 notificava l'avviso di addebito n. 392 2014 00015756 12 000 dell'importo totale di euro 3.320,74 dovuto a titolo di contributi previdenziali e sanzioni e per il periodo da gennaio 1984 a dicembre 1985, deducendo la prescrizione quinquennale.

Tanto premesso adiva il Tribunale per ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, per intervenuta prescrizione del diritto di credito ad esso sotteso, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si costituiva I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti Inps, S.C.C.I., s.p.a. ed eccepiva, in via preliminare, la improcedibilità e la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione relativamente alla contribuzione sanitaria, la inammissibilità del ricorso per difetto di notifica, la nullità assoluta della domanda, la improcedibilità della stessa per omessa opposizione ai decreti ingiuntivi da cui prende vita l'avviso di addebito impugnato. Nel merito domandava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese anche ex art. 96 c.p.c., rilevandone la infondatezza per il mancato decorso del termine di prescrizione decennale, applicabile in forza della sussistenza del decreto ingiuntivo emesso l'11.11.1988 e notificato in data 21.11.1988 dal quale traeva origine l'avviso di addebito impugnato, nonché per la sussistenza di diversi atti interruttivi.

La causa veniva istruita documentalmente e, dichiarata la contumacia di Equitalia Sud s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

2. In via preliminare le eccezioni sollevate dall'Istituto previdenziale vanno rigettate.

Al riguardo deve ritenersi la giurisdizione del giudice adito, avendo il presente ricorso ad oggetto la sola contribuzione previdenziale; la regolarità del



contraddittorio essendo l'Inps costituito anche quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a, la infondatezza dell'eccezione di nullità, essendo specificato nel ricorso sia il *petitum* che la causa *petendi*, nonché la infondatezza delle restanti eccezioni sconfessate dalla documentazione in atti.

### 3. Il ricorso merita accoglimento.

Sul piano normativo giova richiamare la disciplina in materia di obblighi contributivi di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335 il quale al comma 9 dispone: *“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni altra aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; 2) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria”*, e al comma 10 prevede che *“I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”*.

Dalla portata letterale delle suddette norme emerge come la prescrizione in materia di contributi previdenziali, oltre ad essere finalizzata a garantire la certezza delle situazioni giuridiche, sia retta, in virtù della rilevanza pubblicistica ed indisponibile dell'obbligazione contributiva, da regole speciali, quali: la impossibilità da parte dell'ente previdenziale di recuperare la contribuzione



prescritta; la irricevibilità di atti di pagamento spontaneo da parte del debitore; la indisponibilità; la rilevabilità d'ufficio in sede processuale; il meccanismo dell'automatismo.

Da ultimo, relativamente alla fase di riscossione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono occupate del regime prescizionale applicabile relativamente all'ipotesi di irretrattabilità del titolo stragiudiziale, statuendo i seguenti principi di diritto: "1) *“La scadenza del termine-pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)”; 2) “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine prescizionale breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti- comunque denominati- di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora*



*per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo"* (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 17 novembre 2016 n. 23397).

Da tali principi consegue, pertanto, la non recuperabilità dei crediti previdenziali per i quali, nonostante la mancata impugnazione dell'atto stragiudiziale, non siano stati compiuti atti interruttivi o iniziate procedure esecutive di riscossione nel termine prescrizionale di cinque anni dal momento in cui tale titolo sia divenuto definitivo, nonché l'operatività del termine prescrizionale decennale ex art. 2953 c.c. alla sola presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Tanto premesso, e passando al caso di specie, parte ricorrente propone formale opposizione avverso l'avviso di addebito n. 392 2014 00015756 12 000 dell'importo totale di euro 3.320,74.

Orbene, dall'esame della documentazione in atti emerge che: 1) l'avviso di addebito impugnato e relativo al mancato versamento dei contributi dovuti relativamente al periodo che va da gennaio 1984 a dicembre 1985 sia stato notificato in data 15.11.2014; 2) che tale avviso di addebito sia stato tempestivamente impugnato con il presente giudizio; 3) la sussistenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo, ossia il decreto ingiuntivo emesso in data 11.11.2008 e notificato il 21.11.1988 (si veda fascicolo parte resistente); 4) la insussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione decennale, successivi alla data del 19.05.2003.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione il credito previdenziale di cui all'avviso di addebito n. 392 2014 00015756 12 000, che, per l'effetto va annullato.

4. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono la integrale compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**



il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da Scatorchia Francesco Rocco, depositato il 3.12.2014, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. dichiara estinto per intervenuta prescrizione il credito previdenziale di cui all'avviso di addebito n. 392 2014 00015756 12 000 notificato in data 15 novembre 2014, che, per l'effetto va annullato;
2. compensa interamente le spese di lite.

Potenza li 13 giugno 2017.

Il Giudice del Lavoro

*Rosalba De Bonis*

